



CITTA' DI AMANTEA
(*Provincia di Cosenza*)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(in materia di Consiglio Comunale)

<i>N. 34 del Reg.</i>	<i>Oggetto: Approvazione Tariffe TARI (Tassa sui Rifiuti) Anno 2017.</i>
<i>Data 29.03.2017</i>	<i>Approvazione Piano Economico Finanziario 2017</i>

L'anno Duemiladiciassette il giorno 29 del mese di MARZO alle ore 16,30 la Dott. Anna Aurora COLOSIMO, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'08/02/2017 Commissario Straordinario del Comune di Amantea, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI; ha adottato le deliberazione in oggetto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell'08/02/2017 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario Straordinario per l'Amministrazione del Comune di Amantea;

CONSIDERATO che alla stessa competono i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'Ufficio **Tributi** avente ad oggetto: *Approvazione Tariffe TARI (Tassa sui Rifiuti) Anno 2017. Approvazione Piano Economico Finanziario 2017*

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.),
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

D E L I B E R A

- 1) **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) **Disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito internet Istituzionale dell'Ente;



CITTA' DI AMANTEA (Provincia di Cosenza)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i Poteri Del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2017.-

Proponente: Responsabile Ufficio Tributi
Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto. (Dott.ssa Maria Luisa MERCURI)
Data 21/03/2017

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
- Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 – T.U.E.L.
Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: **FAVOREVOLE**
Data 21/03/2017
Il Responsabile: (Dott.ssa Maria Luisa MERCURI)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L.
Art.6 regolamento di Contabilità
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**.....
Data 21/03/2017
Il Responsabile: (Dr. Gaetano VIGLIATORE)

Intervento Capitolo / PEG Bilancio Corrente Esercizio - Competenza Residui	- somma stanziata - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data
--	---

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

Il Responsabile:
(Dr. Gaetano VIGLIATORE)

Data e ora della seduta

Determinazione dell'organo deliberante

29.03.2017

SI APPROVA

09.16.30

Deliberazione
n° 34

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Luisa MERCURI



Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Anna Aurora COLOSIMO

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);

VISTA la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);

VISTA la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti»* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, impone il divieto di aumentare le aliquote e le tariffe per l'anno 2016, escludendo tuttavia da tale blocco le tariffe TARI;

ATTESO CHE il predetto divieto è stato confermato anche per l'anno 2017, ad opera dell'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016;

VERIFICATO che per l'anno 2016 le tariffe sono state calcolate secondo criteri di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2016.

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

ACCERTATO che il Comune di Amantea ha una **popolazione di 14.009 al 31.12.2016** e pertanto il PEF prevede **utenze non domestiche suddivise in 30 categorie**.

VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente nell'allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicati dal D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2017, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2017;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

- **La premessa** è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per l'effetto
- **Di approvare** il Piano Economico Finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2017, per come elaborato dalla Società Lamezia Multiservizi che gestisce per conto del Comune di Amantea la raccolta dei rifiuti.
-
- **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2017, come riportato nel PEF allegato al presente atto, risultante dal prospetto che segue, dove sono riportate le tariffe 2017 confrontate con quelle del 2016:
-

UTENZE DOMESTICHE	Parte fissa (€/mq)		Parte variabile (€/anno)	
	2016	2017	2016	2017
1 Componente	0,98	0,93	70,46	71,53
2 Componenti	1,00	0,95	126,82	128,76
3 Componenti	1,02	0,97	162,05	164,52
4 Componenti	1,03	0,98	190,24	193,14
5 Componenti	1,04	0,99	202,92	206,01
6 o più Componenti	1,05	1,00	231,10	234,63

UTENZE NON DOMESTICHE	TARI 2016 (€/mq)	TARI 2017 (€/mq)	variazione (%)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,79	1,77	-0,98%
Cinematografi e teatri	1,34	1,32	-0,97%
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,26	1,25	-0,95%
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,12	2,10	-0,96%
Stabilimenti balneari	1,68	1,67	-0,96%
Esposizioni, autosaloni	1,63	1,61	-0,96%
Alberghi con ristorante	4,03	3,99	-0,96%
Alberghi senza ristorante	3,08	3,05	-0,97%
Case di cura e riposo	3,11	3,08	-0,96%
Ospedale	4,08	4,04	-0,96%
Uffici, agenzie, studi professionali	3,34	3,30	-0,96%
Banche ed istituti di eredito	2,25	2,23	-0,97%
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, e altri beni durevoli	3,21	3,18	-0,97%
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,28	4,24	-0,96%
Negozi particolari quali tende e tessuti, tappeti, antiquariato	2,59	2,57	-0,97%
Banchi di mercato beni durevoli	4,76	4,71	-0,97%
- idem utenze giornaliere	5,24	5,19	-0,97%
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, estetista	4,28	4,24	-0,96%
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	2,96	2,93	-0,97%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,93	3,89	-0,97%
Attività industriali con capannoni di produzione	2,68	2,65	-0,97%
Attività artigianali di produzione beni specifici	2,63	2,60	-0,96%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,74	7,65	-1,16%
- idem utenze giornaliere	8,51	8,41	-1,16%
Mense, birrerie, amburgherie	7,91	7,81	-1,21%
Bar, caffè, pasticceria	7,39	7,31	-1,03%
- idem utenze giornaliere	8,13	8,04	-1,03%
Supermercato, pane e pasta, generi alimentari	6,96	6,89	-0,96%
Plurilicenze alimentari e/o miste	6,98	6,92	-0,97%
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,15	9,04	-1,13%
Ipermercati di generi misti	7,77	7,70	-0,97%
Banchi di mercato genere alimentari	7,20	7,14	-0,84%
- idem utenze giornaliere	7,92	7,85	-0,84%
Discoteche, night-club	4,83	4,77	-1,28%

- **Di dare atto** che nella tabella seguente viene proposto il confronto sull'evoluzione della tassa rifiuti, riferita alle utenze domestiche con unità immobiliare di 100 mq.

CONFRONTO Utanza domestica di 100 mq	TARI 2016	TARI 2017	variazione (%)
1 Componente	€ 176,66	€ 173,13	-2,0%
2 Componenti	€ 237,98	€ 235,26	-1,1%
3 Componenti	€ 277,11	€ 274,86	-0,8%
4 Componenti	€ 307,77	€ 305,92	-0,6%
5 Componenti	€ 322,16	€ 320,46	-0,5%
6 o più Componenti	€ 352,82	€ 351,53	-0,4%

- **Di dare atto** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Inoltre,

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI AMANTEA (CS)

PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017

1. PREMESSA

L'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, comma 639 ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale, denominata "IUC", basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; la IUC è composta da:

1. IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
2. TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
3. TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il Comune nella commisurazione della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2016.

Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, sulla scorta delle previsioni di spesa ed investimenti sia diretti, che comunicati dai diversi enti, aziende e associazioni.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. N. 36/2003.

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato.

Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati.

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento.

I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono.

2. OBIETTIVI E MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Comune gestisce in affidamento a terzi il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e il servizio di raccolta differenziata mentre gestisce in proprio il servizio di spazzamento e provvede allo smaltimento, con oneri a suo carico, presso gli impianti indicati dalla Regione Calabria. Pertanto il presente Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, sulla scorta delle previsioni di spesa coerenti con quelle sostenute nell'anno 2016.

L'attuale organizzazione del servizio

Il territorio comunale di Amantea ha un'estensione territoriale di circa 28,63 kmq con una rete viaria che si sviluppa per oltre 100 km ed è suddiviso in due centri principali (Amantea centro e Campora).

Secondo i dati forniti dall'anagrafe comunale, nel comune di Amantea che si estende per 28,63 kmq, risiedono complessivamente 13.827 abitanti suddivisi in 5.727 famiglie distribuite, in modo prevalente nei due centri. Sono state rilevate e sono iscritte a ruolo 7.523 utenze domestiche per una superficie tassata di 744.408 mq e 1.228 utenze commerciali e di servizi per una superficie tassata di 234.423 mq.

Spazzamento e servizi complementari

Il servizio di pulizia e spazzamento delle strade comunali viene eseguito giornalmente sulle principali vie del centro urbano di Amantea e con periodicità variabile sulla altre principali Vie cittadine. Per lo spazzamento manuale vengono utilizzati 8 operatori che coprono un'estensione stradale di 5.000 metri/giorno. Per tale servizio il Comune ha previsto in bilancio la spesa di Euro 280.000,00

I servizi complementari prevedono:

- la pulizia pomeridiana delle zone interessate dal mercatino rionali, 2 interventi/settimana;
- la pulizia straordinaria e il lavaggio delle strade in occasione delle fiere e delle sagre cittadine.

Raccolta rifiuti

Il servizio di raccolta rifiuti, erogato dalla Lamezia Multiservizi S.p.A. al Comune di Amantea, è regolato dal contratto con scrittura privata approvato con delibera di Giunta Comunale n.60 del 31./03/2016 e sottoscritto in data 17/05/2016 con scadenza al 16/05/2017,.

Il costo forfettario per 12 mesi è stabilito in Euro 1.399.920,95 oltre IVA

I rifiuti complessivamente raccolti nel Comune di Amantea nel 2015 e nel 2016 sono stati i seguenti:

DATI RACCOLTA RIFIUTI	Anno 2015	Anno 2016
Raccolta Rifiuti indifferenziati (ton)	3.259,12	2.486,76
Raccolta differenziata (ton)	3.967,82	4.703,74
Totale rifiuti	7.226,94	7.190,50
(%) raccolta differenziata	54,9%	65,4%
SUDDIVISIONE PER FRAZIONE	Anno 2015	Anno 2016
20 01 08 - Organico (ton/anno)	2.067,96	2.577,60
15 01 01 - 20 01 01 Carta/Cartoni (ton/anno)	734,64	778,04
15 01 06 - Multimateriale (ton/anno)	819,72	972,84
20 03 07 - Ingombranti (tonn/anno)	345,50	348,28
Abiti, oli usati, altri rifiuti differenziati (tonn/anno)		26,98
SOMMANO	3.967,82	4.703,74

Con l'implementazione del servizio raccolta porta a porta si è conseguito l'obiettivo del superamento della soglia del 65% di raccolta differenziata.

Il dimensionamento del PEF ai fini della TARI 2017 prevede la prosecuzione del sistema di gestione integrata dei rifiuti con secondo l'attuale organizzazione con la raccolta differenziata basata esclusivamente sulla raccolta domiciliare, denominato "porta a porta" esteso a tutto il territorio comunale.

Per raccolta "porta a porta" si intende un sistema articolato, avente periodicità fissa, la cui peculiarità evidente risiede nella capillarità, in quanto si tratta di un servizio che con regolarità permette l'intercettazione direttamente presso le singole unità condominiali e le unità locali di imprese (attività commerciali e terziarie) del materiale conferito. Si tratta di un conferimento non più anonimo mediante i classici cassonetti stradali ma prevede l'assegnazione ad ogni singola utenza di contenitori specifici per la raccolta di ogni singola tipologia di rifiuto.

Questa organizzazione del servizio si è dimostrata idonea ad incrementare in maniera considerevole gli indici di raccolta rispetto alle modalità classiche con l'utilizzo dei contenitori stradali, poiché è evidente che la capillarità facilita il conferimento da parte dei cittadini e delle utenze non domestiche rendendoli inoltre responsabili nella riduzione del conferimento dei rifiuti.

In secondo luogo sensibilizza e coinvolge emotivamente i cittadini e gli operatori del servizio che, diventandone soggetti attivi, direttamente coinvolti, rivestono un ruolo integrante all'interno degli schemi del servizio.

In terzo luogo consente l'eliminazione completa dei cassonetti stradali con l'obiettivo di rendere nuovamente disponibili aree che possono essere utilizzate per una riqualificazione urbana o per posti auto, e di evitare il conferimento scorretto da parte dei cittadini di particolari categorie di rifiuti speciali, e eventualmente permette di applicare più agevolmente il sistema tariffario puntuale.

Il sistema di raccolta domiciliare consisterà nella raccolta delle seguenti frazioni:

- Organico: raccolta porta a porta con frequenza 3 prelievi/settimana
- carta e cartone: raccolta porta a porta con frequenza 1 prelievo/settimana
- multimateriale: raccolta porta a porta con frequenza 1 prelievo/settimana
- secco: raccolta porta a porta con frequenza 1 prelievo/settimana
- Per il verde e i rifiuti ingombranti e beni durevoli la raccolta con frequenza 1 prelievo/settimana.
- Per le pile, le batterie e i medicinali scaduti è prevista la raccolta da appositi contenitori posizionati nelle rivendite di Tabacchi e nei maggiori supermercati e dai contenitori dedicati posizionati nelle Farmacie cittadine.

Con questa organizzazione del servizio si prevede di confermare anche per l'anno 2017 la percentuale di raccolta differenziata al di sopra della soglia del 65%, (obiettivo previsto dall'Art. 205 del D.Lgs. 152/2006), calcolata applicando la seguente formula:

$$R.D. (\%) = \{[Q(R.D.) + Q(Fe)]/[Q(R.S.U.) + Q(R.D.)]\} * 100$$

Dove

Q(R.D.) è la quantità di raccolta differenziata comprendente le frazioni carta e cartone, multi materiale (imballaggi di vetro, plastica, alluminio), organico, verde, ingombranti e beni durevoli, abiti usati, pile e batterie, medicinali scaduti;

Q(Fe) indica il quantitativo di metalli separati presso l'impianto di trattamento dei rifiuti

Q(RSU) indica il quantitativo di rifiuti solidi urbani raccolti esclusi quindi eventuali rifiuti speciali non assimilati agli urbani

L'organizzazione del servizio di raccolta porta a porta prevede il prelievo delle varie frazioni di rifiuti con le seguenti cadenza minima:

Raccolta organico 3 giorni/settimana

Raccolta multimateriale 1 giorno/settimana

Raccolta carta: 1 giorno settimana

Raccolta tal quale 1 giorno/settimana

Raccolta ingombranti 1 giorno/settimana

Il costo annuo del servizio, sulla base di tale organizzazione e dotazione di mezzi e personale, è stimato per l'anno 2017 in Euro 1.399.920,95, oltre IVA al 10%, per complessivi Euro 1.539.913,05, coerentemente con il Piano tecnico economico approvato con delibera di Giunta Comunale n.60 del 31./03/2016 e in vigore fino al 16/05/2017.

La suddivisione dei costi, Iva compresa, tra le tipologie di raccolta in base al vigente disciplinare è il seguente:

Costo Raccolta rifiuti indifferenziati (Iva compresa)	€ 532.562,99
Costo Raccolta rifiuti indifferenziati (Iva compresa)	€ 1.007.350,06
Totale costo servizio raccolta rifiuti (Iva compresa)	€ 1.539.913,05

I costi di smaltimento e trattamento dei Rifiuti solidi urbani e dell'organico previsti per il 2017, tenuto conto che, avendo superato nel 2016 l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata, si applica il costo unitario di smaltimento dei rifiuti indifferenziati di 107,00 euro/ton, sono stimati nei termini seguenti:

	C.U. (€/ton)	Q.tà (ton)	Costo annuo
Costo smaltimento rifiuti indifferenziati	107,00	2.400,00	256.800,00
Costo smaltimento frazione organica	91,62	2.570,00	235.463,40
Sommario costi smaltimento		4.970,00	492.263,40

3. STRUTTURA DEI COSTI DA COPRIRE CON LA TARI

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nella parte antecedente del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dalla L. 147/2013. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole voci di costo, classificate come prevede l'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato).

Preliminarmente occorre definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2015 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile.

1) Costi di Gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani => CG

$$CG = CGIND + CGD$$

CGIND è il costo dei servizi di raccolta indifferenziata:

$$CGIND = CSL + CRT + CTS + AC$$

Dove:

CSL: Costi Spazzamento, Lavaggio strade e servizi complementari

CRT: Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti indifferenziati

CTS: Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati

AC: Altri Costi che comprendono i costi generali attribuiti alla raccolta indifferenziata e allo spazzamento

CGD è il costo dei servizi di raccolta differenziata:

$$CGD = CRD + CTR$$

Dove:

CRD: Costi di Raccolta Differenziata per materiale

CTR: Costi di Trattamento e Riciclo

La struttura dei costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani è la seguente:

Dati economici Piano gestione rifiuti 2017		
	COSTO	di cui costo personale
CLS (costo spazzamento)	280.000,00	
CRT (costo raccolta indifferenziata)	532.562,99	330.189,05
CTS (costo trattamento e smaltimento)	256.800,00	0,00
AC (altri costi)	0,00	
CGIND costo rifiuti indifferenziati)	1.069.362,99	330.189,05
CRD (costo raccolte differenziate)	1.007.350,06	624.557,04
CTR (costo trattamento frazione organica)	235.463,40	
CGD	1.242.813,46	624.557,04
CG (Costo ciclo rifiuti)	2.312.176,45	954.746,09

Quota costo personale da scorporare e attribuire ai CC

477.373,04

La quota di costo del personale scorporata dai costi di gestione sarà attribuita ai costi comuni e quindi alla parte fissa della tariffa.

2) Costi Comuni => CC

$$CC = CARC + CGG + CCD$$

Dove:

CARC: Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso (Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva e la quota del personale ufficio tributi e spese riscossione tributo).

CGG: Costi Generali di Gestione

Costi generali di gestione trattamento indifferenziata e differenziata e quota di costo del personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta e smaltimento

CCD: Costi Comuni Diversi

Costo d'uso per il funzionamento dell'ufficio Ambiente, a detrarre costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole. Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo.

La struttura dei costi comuni è la seguente:

CC - COSTI COMUNI						
	Materie di consumo e merd	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.						
Costo gestione TARI	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00
Totale CARC	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione						
Costi Generali di Gestione			€ -			€ 60.000,00
Quota di costo personale CG				€ 477.373,04		€ 477.373,04
Totale CGG	€ -	€ -	€ -	€ 477.373,04	€ -	€ 537.373,04
CCD - Costi Comuni Diversi						
Personale a t.d., adesione ARO, quote costi materiali e servizi elettricità, pulizie, cancelleria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Fondo rischi crediti					€ -	€ -
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti					€ 140.000,00	€ 140.000,00
Contributo Miur (a dedurre)					-€ 10.000,00	-€ 10.000,00
Recupero evasione (a dedurre)					-€ 50.000,00	-€ 50.000,00
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 140.000,00	€ 140.000,00
Totale CC	€ -	€ -	€ -	€ 477.373,04	€ 140.000,00	€ 727.373,04

I **CARC** (costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso)

I **CGG** (costi generali di gestione) comprendono la stima del costo dell'Ufficio ambiente del Comune e la quota pari al 50% del costo del personale riferita alla gestione dei servizi

I **CCD** (costi comuni diversi comprendono la quota di adesione all'ARO, il fondo rischi crediti e a detrarre il contributo MIUR e la stima di recupero dell'evasione TARI

Il fondo rischi crediti e i crediti inesigibili

Il comma 654-bis art.1 della Legge 147/2013 prevede l'inserimento tra i costi del piano finanziario TARI anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili. Inoltre, in base al principio contabile di cui al D.lgs. 118/2011, tutte le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero importo, provvedendo all'accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato a confluire nelle quote accantonate dell'avanzo di amministrazione del Comune, e tra tali entrate può rientrare anche la tassa sui rifiuti.

E' evidente che si tratta di due norme del tutto diverse, con funzioni autonome tra loro e non comparabili: mentre il comma 654-bis impone di tenere in considerazione per il calcolo della TARI i crediti «risultati inesigibili» (ricordiamo che un credito può essere considerato inesigibile solo dopo che sono state esperite infruttuosamente tutte le procedure che la legge consente per il recupero dello stesso) il fondo svalutazione crediti ha ad oggetto i crediti qualificabili «di dubbia esigibilità», ed ha la funzione di stemperare il rischio del mancato recupero di poste attive, al fine di rendere il documento contabile più aderente alla realtà fattuale; esso inoltre comporta un vincolo su di una quota dell'avanzo di amministrazione, pari all'entità del corrispondente accantonamento.

Entrambe le poste vanno quindi inserite nel piano finanziario TARI. Resta da definire la misura dell'accantonamento da operare al fondo svalutazione crediti, tenuto conto che compete al Comune la scelta del livello di analisi per il calcolo del fondo.

Vi sono diverse interpretazioni sulla quantificazione del fondo da inserire tra i costi comuni del piano finanziario TARI: secondo alcuni la quantificazione va fatta seguendo la regola fiscale dell'accantonamento dello 0,5% annuo, fino a che il fondo non raggiunge il 5% dei crediti; secondo altri, tenendo conto dell'andamento storico delle inesigibilità nei prelievi sui rifiuti.

In realtà, gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti nel piano finanziario TARI (e conseguentemente al fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio del Comune) hanno la funzione di garantire che le entrate di competenza di un anno realizzino, non solo a livello previsionale ma anche a consuntivo, la copertura integrale dei costi del servizio richiesta dalla legge 147/2013. Pertanto, non prevedere un adeguato accantonamento, facendo affidamento nell'obbligo comunque di inserire tra i costi anche quelli relativi alle quote inesigibili nell'esercizio successivo in cui la perdita si realizza, equivale ad approvare tariffe che a monte non garantiscono un effettivo equilibrio ricavi-costi e, soprattutto, finisce per addossare a futuri esercizi, in maniera ingiustificata, perdite su crediti anche di più anni pregressi; mentre un opportuno e adeguato appostamento al fondo svalutazione crediti nel piano finanziario TARI consente di neutralizzare le future perdite per crediti che risulteranno inesigibili.

L'esperienza pluriennale del Comune nella gestione dei prelievi destinati a finanziare il servizio rifiuti evidenzia la frequente presenza di quote che si dimostrano nel tempo inesigibili. Per tali ragioni, ed in considerazione che il lavoro di normalizzazione della banca dati e di accertamento potrà portare ad un recupero di evasione, si ritiene opportuno appostare nel PEF TARI 2017, tra i costi comuni diversi, un fondo svalutazione crediti stimato in Euro 140.000,00 tenuto conto dei crediti riferiti agli anni 2014 e 2015 non ancora riscossi, ed una previsione di recupero di evasione, stimata in Euro 50.000,00

3) Riduzioni

Le riduzioni tariffarie del tributo e le esenzioni sono quelle previste dal Regolamento TARI. Nella tabella seguente sono stimati gli importi corrispondenti alle riduzioni previste che saranno poste a carico degli utenti.

Riduzioni RD utenze domestiche

Riduzioni	Totale
Regolamento TARI	€ 30.000,00
Contributo del Comune sulle riduzioni	€ -
Totale	€ 30.000,00

CALCOLO DELLE TARIFFE

Il prospetto riassuntivo dei costi da coprire con il gettito tariffario è il seguente:

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 1.834.803,40
CC- Costi comuni	€ 727.373,04
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Minori entrate per riduzioni	€ 30.000,00
Minori entrate per ulteriori riduzioni	€ -
Totale costi	€ 2.592.176,45
Contributo Comune per riduzioni	€ -
Gettito TARI al netto delle riduzioni	€ 2.592.176,45

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$T_a = (CG+CC)_a * (1 + IP_a - X_a) + CK_a$$

Dove:

T_a : totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento

CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti (vedi par. I del punto 1)

CC: costi comuni (vedi par. II del punto 1)

IP_a : inflazione programmata per l'anno di riferimento

CK_a : costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento (vedi par. III del punto 1)

Nel nostro caso faremo riferimento al piano di gestione dei rifiuti 2016 e quindi ai costi preventivati per l'anno in corso sulla base del vigente contratto che regola il servizio affidato alla Lamezia Multiservizi fino a maggio 2017, per cui applicheremo la formula:

$$T_{2017} = (CG + CC)_{2017} + CK_{2017}$$

La ripartizione tra costi fissi e costi variabili è la seguente:

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI	
COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 367.468,46
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 256.800,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 695.071,54
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 235.463,40
Totale	€ 1.554.803,40
COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 280.000,00
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 50.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 537.373,04
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 140.000,00
AC - Altri Costi	€ -
Riduzioni utenze domestiche	€ 30.000,00
Totale parziale	€ 1.037.373,04
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Totale	€ 1.037.373,04
Totale fissi + variabili	€ 2.592.176,45

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

-60% % – quota parte variabile

- 40 % – quota parte fissa

Suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del DPR 158/1999 non detta regole come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

Ai fini del presente PEF il criterio di riparto dei costi fra utenze domestiche e non domestiche è stato scelto valutando sia la percentuale di incidenza del rapporto di rifiuti stimati tra utenze domestiche e non domestiche sul totale conferito sulla base delle indicazioni del soggetto gestore:

DISTRIBUZIONE DATI						
Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Costi Totali	%
Utenze domestiche	4.961.445,00	69,0%	€ 715.787,40	€ 1.072.814,35	€ 1.788.601,75	69,00%
Utenze non domestiche	2.229.055,00	31,0%	€ 321.585,64	€ 481.989,05	€ 803.574,70	31,00%
Totale	7.190.500,00	100%	€ 1.037.373,04	€ 1.554.803,40	€ 2.592.176,45	100,00%

Si è pertanto pervenuti alla seguente ripartizione dei costi:

- 69,0 % per le utenze domestiche (UD)

- 31,0 % per le utenze non domestiche (UND)

Articolazione tariffaria utenze domestiche

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio". Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999.

I dati relativi alle utenze domestiche sono riportati nella tabella seguente:

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE			
n	Stot(n)	N(n)	Ps
1	172.076	1.739	100%
2	200.870	2.030	100%
3	147.140	1.487	100%
4	197.704	1.998	100%
5	22.858	231	100%
6 o più	3.760	38	100%
Totale	744.408	7.523	

L'importo addebitato al singolo utente è dato dalla somma di due componenti (struttura "binomia"):

- a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (K_a) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati K_b)¹.

¹ Si riportano i commi 651 e 652 dell'Art.1 della Legge 147/2013: 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. (⁴)

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2017 si è stabilito di mantenere invariati i coefficienti relativi alla parte fissa (Ka) e variabile (Kb) fissati per la determinazione della TARI 2016.

La struttura tariffaria delle utenze domestiche riferita alla parte fissa è la seguente:

Ctuf:

€ 715.787,40

TARIFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Componenti N.F.	Ka	Sot(n)	Ka.Stot(n)	Quf	Quf.Ka(n)
1	0,96	172.076	165.192,67	0,972	0,934
2	0,98	200.870	196.853,02	0,972	0,953
3	1,00	147.140	147.140,06	0,972	0,972
4	1,01	197.704	199.681,04	0,972	0,982
5	1,02	22.858	23.314,82	0,972	0,992
6 o più	1,03	3.760	3.872,94	0,972	1,002
		744.408	736.054,56		

La struttura tariffaria delle utenze domestiche riferita alla parte variabile è la seguente:

TARIFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

TVd

Componenti N.F.	Kb min	Kb max	Ps	Kb(n)	N(n)	Kb(n).N(n)	Quv	Gettito
1	0,60	1,00	100%	1,00	1739	1739	71,53	€ 124.394,681
2	1,40	1,80	100%	1,80	2030	3654	128,76	€ 261.379,047
3	1,80	2,30	100%	2,30	1487	3420,1	164,52	€ 244.647,641
4	1,98	2,70	100%	2,70	1998	5394,6	193,14	€ 385.888,179
5	2,32	2,88	100%	2,88	231	665,28	206,01	€ 47.589,013
6 o più	2,72	3,28	100%	3,28	38	124,64	234,63	€ 8.915,787
				Totale	14.997,62			€ 1.072.814,35

L'articolazione tariffaria per le utenze domestiche risulta pertanto la seguente:

UTENZE DOMESTICHE	Parte fissa (€/mq)	Parte variabile (€/anno)
1 Componente	0,93	71,53
2 Componenti	0,95	128,76
3 Componenti	0,97	164,52
4 Componenti	0,98	193,14
5 Componenti	0,99	206,01
6 o più Componenti	1,00	234,63

(*) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

Articolazione tariffaria utenze non domestiche

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadrati occupati da ciascuna delle categorie determinate dal DPR n. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (K_c per la parte fissa e K_d per la parte) nell'ambito degli intervalli presenti nello stesso DPR 158/1999.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente K_b .

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta.

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2015 si è stabilito di operare una scelta di base, riducendo per le utenze delle categorie 22, 23, 24, 27 e 29 (utenze a forte produzione di rifiuti organici) del 50% i coefficienti relativi sia alla parte fissa (K_c) e i coefficienti relativi alla parte variabile (K_d) del 50%. Per le altre categorie tali coefficienti restano quelli previsti dal D.P.R. 158/1999. Queste variazioni introdotte hanno lo scopo di equilibrare le tariffe eccessivamente penalizzanti per le utenze a forte produzione di rifiuti organici quali ristoranti, pizzerie, ortofrutta e sono state introdotte in conformità e nei limiti previsti dalla Legge 147/2013 comma 652.

La ripartizione è riportata nelle tabelle seguenti:

